



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"
scuole interne

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO EUROPEO
LICEO SPORTIVO - LICEO MUSICALE E COREUTICO sez. COREUTICA
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE
AULA CONFUCIO - SCUOL@2.0 - UNESCO Associated Schools
Piazza Monte Grappa, 5 - 00195 ROMA - Tel. 06.3269981 - Distretto 25
C.F. 80184350587 Convitto - C.F. 80195830585 Scuole interne - Cod. Mecc. RMVC010005
www.convittionazionaleroma.edu.it - rmvc010005@pec.istruzione.it

Prot. n. 965/VI.2

Roma, 11/10/2022

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI
FACOLTATIVI E INTEGRATIVI "PALLACANESTRO NEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO"**

TRA

L'Istituto Scolastico CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II", con sede in Roma (RM), alla Piazza Monte Grappa n. 5 – cap. 00195, codice fiscale 80184350587, rappresentato legalmente dal Prof. Paolo Maria Reale, Rettore - Dirigente Scolastico, nato a Reggio Calabria (RC) il 05/11/1956, codice fiscale RLEPMR56S05H224P e residente in Roma (RM), via Isole Capo Verde n. 194 (da ora anche solo "*Convitto*");

E

L'ins. DAVIDE MALAKIANO nato a Roma (RM) il 16/02/1973, codice fiscale MLKDVD73B16H501Z, residente in ROMA, Circ.ne Nomentana n. 150 - cap. 00162 (da ora anche solo "*Malakiano*");

VISTO

- ✓ che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n° 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- ✓ che l'art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 prevede il conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- ✓ che il D.lgs 165/2001 modificato dal Dlgs n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009 consente alla Pubbliche Amministrazione di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

PREMESSO

- ✓ che il progetto "*PALLACANESTRO NEI LICEI SPORTIVI*", per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo del Convitto, prevede la presenza di un insegnante esperto nell'attività sportiva di pallacanestro;
- ✓ che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'istituzione scolastica, in quanto non sussistono nell'Istituto professionalità disponibili;
- ✓ che l'attività dovrà realizzarsi nell'arco dell'anno scolastico 2022/2023;
- ✓ che con determina a contrarre prot. n. 964/VI.12 del 11/10/2022 viene affidato lo svolgimento dell'attività di pallacanestro all'esperto esterno, ins. **Malakiano**;
- ✓ che l'ins. **Malakiano** possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del **Convitto** come risulta dal curriculum depositato agli atti della scuola.
- ✓ che la prestazione di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 c.c. e seguenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2022/2023.

ART. 1 – RAPPORTO DI LAVORO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera occasionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'ins. **Malakiano** si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nell'attività di insegnamento della pallacanestro, nell'ambito del progetto "PALLACANESTRO NEI LICEI SPORTIVI" per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo del **Convitto** per l'intero anno scolastico.

L'attività consisterà in n. 6 (sei) ore di lezione a settimana così articolate: n. 2 ore di lezione nella classe 1^a e un'ora di lezione nelle altre classi.

ART. 3 – MODALITA' ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'ins. **Malakiano** si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza avvalersi di sostituti e dovrà collaborare con il responsabile del progetto al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel progetto stesso. Le attività di cui sopra, dovranno essere comunque coordinate con le esigenze del **Convitto** onde evitare ritardi nell'esecuzione della prestazione.

L'ins. **Malakiano**, per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare, previa verifica di disponibilità, le strutture e le apparecchiature esistenti presso il **Convitto** e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità per l'a. s. 2022/2023 a decorrere dal 11/10/2022 e termina il 08/06/2023 per n. 6 ore settimanali, con eventuale recupero di lezioni perse entro la fine delle attività didattiche.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in euro 35,00 ad ora onnicomprensivo degli oneri di legge. Il compenso sarà assoggettato:

1. alla ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso, per compensi non eccedenti la fascia di esenzione di euro 5.000,00 annui lordi. L'ins. **Malakiano** dovrà quindi provvedere autonomamente ad adempiere ai conseguenti obblighi fiscali;
2. al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi eccedenti al fascia di esenzione di euro 5.000,00, annui lordi, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'istituto.;
3. alla ritenuta IRAP nella misura percentuale dell'8,50%.

Il **Convitto** a fronte dell'attività svolta dell'ins. **Malakiano**, si impegna a corrispondere il compenso dovuto con un acconto da stabilire con l'insegnante ed il saldo a termine delle attività, previa consegna di dichiarazione delle ore effettuate nel periodo oggetto di liquidazione.

All'ins. **Malakiano** non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione d'opera professionale di lavoro autonomo.

Il **Convitto** non sarà in alcun modo responsabile nel caso di mancata comunicazione scritta da parte dell'ins. **Malakiano** all'ufficio preposto (ufficio contabile) di variazione delle modalità di pagamento.

ART. 6 – RECESSO

Il **Convitto** si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'ins. **Malakiano** il compenso da determinarsi proporzionalmente alle ore di lavoro effettivamente svolte e documentate.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del **Convitto**. Pertanto l'ins. **Malakiano** non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone e divulgarlo con pubblicazioni.

Tutti i dati e le informazioni di cui l'ins. **Malakiano** entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale dovranno considerarsi riservati, come da informativa dai sensi del Reg. UE GDPR 679/2016, consegnata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di prestazione d'opera. L'ins. **Malakiano** si assume le responsabilità esclusiva del rispetto della riservatezza dati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

Il **Convitto** è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'ins. **Malakiano** a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 c. 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile di questo Istituto si avvale, per l'attività sopra descritta, dell'art. 28 del Reg. U.E. (2016-19) del supporto dell'ins. **Malakiano**. L'espletamento del servizio comporta il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 n. 1) del Regolamento su menzionato.

Con il presente contratto l'ins. **Malakiano**, quale responsabile secondo la definizione dell'art. 4 n. 8) del Regolamento, è responsabile del trattamento dei dati personali effettuati per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'attività di cui al presente contratto. L'ins. **Malakiano** fornisce idonea garanzia, per preparazione ed esperienza, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza del trattamento. L'ins. **Malakiano**, inoltre, si rivolgerà nei casi non previsti dalla normativa di riferimento o di eventuali dubbi, al titolare del trattamento dei dati.

L'ins. **Malakiano** si impegna a comunicare al **Convitto** tempestivamente qualsiasi eventuale variazione dei dati anagrafici, di residenza e/o fiscali dichiarati nel presente contratto.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è quello di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto

IL DOCENTE ESPERTO ESTERNO

Davide Malakiano



IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo M. Reale

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- Art. 6 (recesso)
- Art. 7 (proprietà – riservatezza dei risultati)
- Art. 8 (responsabilità)
- Art. 12 (foro competente)

L'esperto esterno

Davide Malakiano